

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

8° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 21
BONFIETTI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatrice alla Commissione	4, 5, 7 e passim
CAMPUS (<i>AN</i>)	13
CARUSO Antonino (<i>AN</i>)	4, 7, 10 e passim
CENTARO (<i>Forza Italia</i>)	5, 6, 7 e passim
DANIELE GALDI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	7
FASSONE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	6, 11
GRECO (<i>Forza Italia</i>)	4, 7, 10 e passim
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	4, 5, 7 e passim
MONTAGNINO (<i>PPI</i>)	10, 12
PAGANO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	13
SALVATO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	5, 7, 13

I lavori hanno inizio alle ore 20,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 5 maggio.

Proseguiamo con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6 del disegno di legge n. 2625 assunto come testo base.

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'emendamento 6.4 (Nuovo testo) presentato dal senatore Fassone.

Restano da votare i seguenti emendamenti:

Sostituire all'articolo 6 il secondo comma dell'articolo 600-sexies dalle parole: «dal fratello» fino alla fine con le seguenti parole: «Da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata».

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 600-sexies.

6.1 (Nuovo testo)

CENTARO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

«Quando i delitti previsti dagli articoli 600-bis primo comma e 600-ter sono commessi in danno di persona minore di anni 14, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

6.2 seconda parte (Nuovo testo)

GRECO

Al comma 1, nel primo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo la parola: «quattordici» aggiungere il seguente periodo: «Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso».

6.7

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 1, nel secondo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo le parole: «600-bis e 600-ter» aggiungere le seguenti: «salvo che il fatto non integri i reati di cui agli articoli 609-bis e seguenti,» e dopo le parole: «quarto grado» aggiungere le seguenti: «dal coniuge o da affini entro il secondo grado».

6.8

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 2, dopo la parola: «educazione», aggiungere la parola: «istruzione».

6.9

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo la parola: «educazione» aggiungere la seguente: «istruzione».

6.10

FASSONE

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «per ragioni di cura, educazione,» aggiungere la seguente: «istruzione».

6.11

CALLEGARO, BOSI

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «cura, educazione,» aggiungere la seguente: «istruzione».

6.12

LA RELATRICE

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.» aggiungere le seguenti: «La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso ai danni di un minore di anni dieci».

6.13

CALLEGARO, BOSI

Nel testo dell'articolo 600-sexies, sopprimere il comma 4.

6.14

SALVATO

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 600-sexies.

6.15

SCOPELLITI

GRECO. Signora Presidente, già nella precedente seduta ho fatto presente l'esigenza che la seconda parte dell'emendamento 6.2 dovesse essere riformulata in un nuovo testo, cioè nell'emendamento 6.2 (seconda parte/ nuovo testo) volto ad aggiungere, dopo l'articolo 6, un articolo 6bis avente la seguente formulazione: «Quando i delitti previsti dagli articoli 600-bis, comma 1, e 600-ter sono commessi in danno di persona minore di anni 14, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

PRESIDENTE. La Commissione ne prende atto.

Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono pronunciarsi sulla riformulazione dell'emendamento 6.2?

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che nella precedente seduta gli emendamenti 6.3 e 6.6 sono stati ritirati. Inoltre, stante l'assenza del presentatore, è stato dichiarato decaduto l'emendamento 6.5.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, intendo ritirare gli emendamenti 6.7 e 6.8.

PRESIDENTE. La Commissione ne prende atto.

Ricordo altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12, di identico contenuto.

CENTARO. Signora Presidente, riformulo il mio emendamento 6.1 (Nuovo testo):

Sostituire all'articolo 6 il secondo comma dell'articolo 600-sexies dalle parole: «dal fratello» fino alla fine con le seguenti parole: «dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata».

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 600-sexies.

6.1.1 (Nuovo testo)

CENTARO

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento 6.1.1 (Nuovo testo).

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi conformo al parere della relatrice Bonfietti.

PRESIDENTE. Visti i pareri del Governo e della relatrice, propongo di procedere alla votazione per parti separate. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.1.1 (Nuovo testo) presentato dal senatore Centaro.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dai senatori Callegaro e Bosi, così come riformulato.

Non è approvato.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, con la presentazione dell'emendamento 6.100 vorrei proporre una nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 600-sexies volta a stabilire che nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera concretamente in modo che il minore riacquisti la propria libertà, ovvero per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

SALVATO. Signora Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 6.14.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 6.14.

FASSONE. Vorrei fare presente che l'ultimo comma dell'articolo 6, sia nella formulazione iniziale sia, a maggior ragione, nella nuova formulazione proposta dalla relatrice, merita di essere conservato perché non si tratta di una riduzione di pena a favore di una persona che collabora, così come considerata nella consueta accezione e cioè a favore di persona che offre dichiarazioni e informazioni, ma nei confronti di una persona che, dissociandosi da un concorso di reato con altri soggetti, esprime un ravvedimento finalizzato a diminuire le conseguenze che si determinerebbero se il reato perpetrato fosse portato a conseguenze ulteriori.

Si tratta di una tipica norma di diritto penale premiale che il sistema già conosce relativamente a molti altri casi, essendo interesse della comunità non tanto applicare una maggiore quantità di pena quanto limitare la quantità di danni provocati alla persona offesa.

La proposta della relatrice è stata mutuata dalla norma sul sequestro di persona che ha già dato buona prova di sé. Pertanto si raccomanda il mantenimento dell'ultimo capoverso dell'articolo 600-sexies soprattutto nella nuova formulazione proposta con l'emendamento 6.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dalla senatrice Salvato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dalla senatrice Scopelitti.

Non è approvato.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 6.1.1 (Nuovo testo).

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

CENTARO. Vorrei invitare la relatrice a sostituire, in questo emendamento, la parola: «nei confronti del concorrente», con le seguenti: «per chi si adoperi, anche dissociandosi dagli altri». Questo per prevedere anche la fattispecie di un'organizzazione criminale; se, in ipotesi, è unico l'autore del reato, non è concorrente con alcuno. C'è sempre un'attività che accomuna il cosiddetto «ravvedimento operoso» di chi si adopera

per fare riacquistare la libertà o per non far portare a compimento il reato: in questo caso lo sconto di pena è maggiore.

FASSONE. Se si trattasse di un autore singolo, noi premieremmo semplicemente una non convenienza a protrarre ulteriormente la condotta criminosa; cioè ci limiteremmo a sancire un disinteresse. Avvenuto lo sfruttamento fino ad una soglia che non presenta più alcun interesse, premieremmo sensibilmente chi ha commesso il reato. Invece, se applichiamo lo sconto di pena nel caso egli si metta contro l'associazione, determinando effetti che senza il suo operato non si avrebbero, diamo un senso all'aspetto premiale. Quindi, a mio avviso, andrebbe mantenuta la parola «concorrente».

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. A me pare più corretta la dizione contenuta nell'emendamento; ritengo che la parola «concorrente» abbia un senso diverso dalla formulazione proposta. Pertanto non accolgo la proposta di modifica dell'emendamento 6.100.

CENTARO. Ascoltata la relatrice, non presenterò alcun subemendamento all'emendamento 6.100 perché comunque questa maggiore premialità del ravvedimento operoso del concorrente ha una sua logica, visto che c'è già il ravvedimento operoso di carattere generale che comunque premia chi non è un concorrente.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Su questo emendamento il Governo si rimette alla Commissione.

SALVATO. Preannuncio su questo emendamento il mio voto contrario.

CARUSO Antonino. Anche io annuncio il mio voto contrario, rilevando, fra l'altro, che la premialità di questa norma stravagantemente esclude la previsione del 600-*quinquies*, riguardante le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; sarebbe stata utile una simile previsione.

GRECO. Anch'io preannuncio il mio voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dalla relatrice.

Non è approvato.

DANIELE GALDI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione di controprova sull'emendamento 6.100.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SALVATO. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 6.2, seconda parte (Nuovo testo), presentato dal senatore Greco, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

(Pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 600-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*septies*. - *(Pene accessorie)*. - È disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqüies*, nonchè la revoca della licenza di esercizio.

Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinqüies* è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Pene accessorie)*. - Dopo l'articolo 600-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*. - *(Pene accessorie)* - È disposta la chiusura nonchè la revoca della licenza per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqüies*. Le stesse sanzioni sono stabilite per gli stampatori e gli editori di materiale pornografico e per i produttori di film o di telefilm pornografici. È altresì disposta negli stessi casi di connessione la sospensione per un periodo non inferiore ad un mese e, nei

casi di recidiva, la revoca della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinqüies* è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 del codice penale"».

7.1

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Pene accessorie*). - Dopo l'articolo 609-*terdecies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-*quaterdecies* - (*Pene accessorie*) - 1. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958 n. 75, 609-*quater*, 609-*undecies*, 609-*duodecies* comporta:

1) la chiusura nonchè la revoca della licenza dell'esercizio la cui attività risulti connessa;

2) la misura della confisca prevista dall'articolo 240"».

7.2

CENTARO

All'articolo 7, sostituire il primo capoverso dell'articolo 600-septies del codice penale con il seguente:

«Art. 600-*septies*. - (*Pene accessorie*). - È disposta la chiusura degli esercizi nonchè la revoca della licenza per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, qualora risulti che, in essi, sono stati consumati i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, ovvero 600-*quinqüies*».

7.3

FOLLIERI, RESCAGLIO

Al comma 1, nel primo comma del testo proposto dell'articolo 600-septies del codice penale, sostituire le parole: «revoca della licenza di esercizio» con le seguenti: «la sospensione o la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione».

7.4

CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

All'articolo 7, nel primo comma dell'articolo 600-septies dopo le parole: «licenza di esercizio» aggiungere le seguenti: «Le stesse sanzioni

sono stabilite per gli stampatori o gli editori di materiale pornografico e per i produttori di film o telefilm pornografici.

È altresì disposta per le emittenti radiotelevisive la sospensione e, nei casi di recidiva, la revoca della concessione o dell'autorizzazione».

7.5

CALLEGARO, BOSI

All'articolo 7, nel secondo comma dell'articolo 600-septies, dopo le parole: «è sempre ordinata la confisca» aggiungere le seguenti: «nonchè la distruzione».

7.6

CALLEGARO, BOSI

GRECO. L'emendamento 7.1 intende prevedere non solo la chiusura dell'esercizio ma anche la revoca della licenza per un periodo non inferiore a sei mesi così da impedire al titolare dell'esercizio la prosecuzione dell'attività illecita. È bene che tali sanzioni siano previste anche per gli stampatori, gli editori e i produttori di materiale pornografico.

CENTARO. Signora Presidente, propongo una nuova formulazione dell'emendamento 7.2:

Sopprimere al primo comma le parole: «nonchè la revoca della licenza di esercizio». Aggiungere al secondo comma dopo la parola: «ordinata» le parole: «la revoca della licenza di esercizio nonchè».

7.2 (Nuovo testo)

CENTARO

Un provvedimento estremo quale la revoca della licenza, a mio avviso, dovrebbe conseguire almeno ad una sentenza di condanna che accerti la responsabilità della persona; infatti, la revoca di una licenza con un procedimento penale pendente, che comunque prevede sempre la presunzione di innocenza, mi sembra una misura eccessiva. Per questo motivo ho preferito riformulare l'emendamento 7.2.

MONTAGNINO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 7.3 dei senatori Follieri e Rescaglio e lo do per illustrato.

CARUSO Antonino. La previsione della revoca della licenza e la chiusura dell'esercizio è stata ricompresa nell'emendamento 7.1 del senatore Greco e pertanto ritiro l'emendamento 7.4.

CENTARO. Aggiungo la mia firma agli emendamenti 7.5 e 7.6 dei senatori Callegaro e Bosi e li do per illustrati.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo un parere contrario sull'emendamento 7.1 perché è poco convincente la previsione di un

periodo di tempo non inferiore a sei mesi per la revoca della licenza e per la chiusura dell'esercizio.

Ad ogni modo, il contenuto degli emendamenti 7.1 e 7.5 potrà essere inserito in due emendamenti che cercheranno di modificare l'articolo 600-septies nel senso indicato dai senatori Greco, Centaro, Callegaro e Bosi.

PRESIDENTE. La relatrice ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 600-septies con il seguente:

«Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240, ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dai succitati articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio, o della concessione, o dell'autorizzazione».

7.101

LA RELATRICE

Aggiungere infine il seguente capoverso all'articolo 600-septies:

«Nei casi in cui l'attività di cui al comma precedente abbia carattere occasionale, ovvero marginale si applica la sola chiusura degli esercizi e l'interdizione dall'attività per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

7.100

LA RELATRICE

FASSONE. Vorrei far presente che noi ci accingiamo a scrivere, qualunque sia il contenuto che assumerà, l'articolo 600-septies del codice penale; quindi non stiamo assolutamente parlando di misure processuali, ma di pene accessorie. Non vi è la possibilità di una pena accessoria a livello processuale se non espressamente prevista dal codice di procedura penale. Quindi, ritengo che bisogna in qualche modo inquadrare tutta la tipologia che ci accingiamo a predisporre nell'ambito delle pene accessorie tipiche.

In secondo luogo, vorrei far presente che la revoca della licenza è un atto definitivo e comunque non può avere una durata temporale. Io riterrei al proposito preferibile la scansione proposta dalla relatrice, perché in effetti diversa è la situazione che ha carattere di occasionalità, di marginalità e che riguarda una attività produttiva che si occupa di molte altre cose, ed occasionalmente ha anche un contenuto pornografico, rispetto alle situazioni che hanno carattere di continuità, ovvero che nascono proprio ed esclusivamente con l'obiettivo di realizzare pubblicazioni pornografiche. Quindi, mi parrebbe opportuno prevedere una pena accessoria molto incisiva nel caso della continuità e sistematicità, e temporanea nel caso invece della occasionalità e della marginalità.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2 (Nuovo testo).

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Parere contrario sull'emendamento 7.2 (Nuovo testo).

CENTARO. Ascoltato il parere della relatrice e del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento 7.2 (Nuovo testo).

MONTAGNINO. Ritiro l'emendamento 7.3.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Gli emendamenti da me presentati accolgono le istanze contenute nell'emendamento 7.5 del senatore Centaro.

CENTARO. A seguito della dichiarazione della relatrice, ritiro l'emendamento 7.5.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Sull'emendamento 7.6, mi rimetto alla Commissione.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Il Governo è contrario all'emendamento 7.6.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, dobbiamo riuscire ad elaborare una precisa formulazione dell'articolo 7.

L'emendamento 7.101 tende a modificare l'articolo 7 del disegno di legge in modo tale da sostituire il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 600-*septies* con il seguente: «Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240, ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dai succitati articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio, o della concessione, o dell'autorizzazione».

Il secondo emendamento 7.100 intende aggiungere, in fine, il seguente capoverso all'articolo 600-*septies*: «Nei casi in cui l'attività di cui al comma precedente abbia carattere occasionale, ovvero marginale si applica la sola chiusura degli esercizi e l'interdizione dall'attività per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il parere sui due emendamenti ora presentati dalla relatrice.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Parere favorevole sul primo e contrario sul secondo.

MONTAGNINO. Signora Presidente, mi sorge un dubbio a proposito dell'emendamento 7.101.

Dato che nei due emendamenti si parla di attività commerciale, gli editori di materiale pornografico ed i produttori di film e telefilm pornografici sarebbero, secondo me, esclusi dalla formulazione e per loro non scatterebbe la pena specifica prevista da questa norma.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Accetto l'indicazione del senatore Montagnino ed aggiungo quindi nella riformulazione dell'emendamento 7.101 dopo le parole: «o della concessione, o dell'autorizzazione» le seguenti parole: «per le emittenti radio-televisive».

GRECO. A seguito della presentazione da parte della relatrice degli emendamenti 7.101 e 7.100, ritiro l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo mantiene il proprio parere favorevole sull'emendamento 7.101?

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101.

SALVATO. Signora Presidente, colleghi, mi sembra che l'emendamento 7.100 abbia una formulazione abbastanza confusa, per cui annuncio il mio voto contrario. Sono anche contraria all'emendamento 7.101, che francamente diventa una pena accessoria in più che non trova spiegazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dalla relatrice.

Non è approvato.

PAGANO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione di controprova sull'emendamento 7.101.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

CAMPUS. Annuncio il mio voto contrario sull'emendamento in esame. Infatti la marginalità e l'occasionalità dell'attività può avere un senso per l'articolo 600-*ter*, che si riferisce al materiale pornografico, ma mi lascia molto perplesso in merito all'articolo 600-*bis*, che parla di induzione alla prostituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dalla relatrice.

È approvato.

A seguito di tale votazione, l'emendamento 7.6 è precluso. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 7. Ne do lettura.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente, con rinumerazione dei successivi:

«Art. 7-bis. - (*Misure di sicurezza*). – La condanna per i reati previsti dalla presente legge comporta l'applicazione di uno o più delle seguenti misure di sicurezza:

- a) soggiorno obbligato;
- b) divieto di soggiorno in determinate località;
- c) allontanamento dal domicilio familiare o della convivenza;
- d) ritiro del passaporto e divieto di espatrio;
- e) divieto di ingresso in Paesi esteri determinati;
- f) divieto di svolgere mansioni lavorative che comportino contatti con i minori;
- g) divieto di svolgere attività anche a carattere di volontariato che comportino contatti con i minori».

7.7 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Misure di sicurezza*). – La condanna per i reati previsti dalla presente legge comporta l'applicazione di uno o più delle seguenti misure di sicurezza: divieto di soggiorno in determinate località allontanamento dal domicilio familiare o dalla convivenza; ritiro del passaporto e divieto di espatrio; divieto di ingresso in Paesi esteri determinati».

7.8 GRECO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente, con rinumerazione dei successivi:

«Art. 7-ter. - (*Sospensione dell'esecuzione ed estinzione della pena*). – L'esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 7-bis lettere b), c) ed f), irrogate al condannato per i reati di cui

agli articoli 600-bis, secondo comma e 600-quater, possono essere sospese per un periodo non superiore a tre anni, qualora lo stesso accetti di sottoporsi ed effettivamente si sottoponga, con le modalità indicate dal tribunale di sorveglianza e sotto il controllo dello stesso, a trattamento psicoterapeutico o ad altro trattamento medico che abbiano per obiettivo quello di impedire la reiterazione delle condotte per le quali è stata pronunciata la condanna.

È competente ad assumere i provvedimenti di cui al precedente comma il tribunale di sorveglianza del luogo di residenza del condannato o del luogo in cui lo stesso sta espiando la pena.

Il tribunale di sorveglianza dispone, su istanza dell'interessato, i necessari accertamenti preliminari al fine di accertare la sussistenza e la efficace praticabilità di trattamenti di cui al primo comma e, all'esito positivo dei detti accertamenti, assume il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e delle eventuali misure di sicurezza, stabilendo il tipo dei trattamenti da praticarsi e le relative modalità.

Il tribunale di sorveglianza dispone, con il provvedimento di cui sopra, l'affidamento dell'interessato al servizio socio-sanitario del comune dove i trattamenti devono avere luogo, con incarico a questo di riferire in ordine all'andamento dei medesimi e alle condotte tenute dall'interessato.

Il provvedimento di sospensione è in qualunque momento revocato se l'interessato non si sottopone con le modalità previste ai trattamenti stabiliti o se gli stessi non appaiono utilmente perseguibili.

L'istanza di cui al terzo comma è proponibile nel termine massimo di dieci giorni dalla pronuncia della sentenza definitiva di condanna.

La sospensione dell'esecuzione della pena, salvo che risulti esclusa l'utile praticabilità di qualsiasi trattamento, è sempre disposta dal tribunale di sorveglianza con le modalità stabilite nei precedenti commi, se l'istanza è proposta entro cinque giorni dopo la pronuncia di sentenza di condanna a seguito del giudizio di primo grado e non è interposto appello avverso alla stessa.

L'applicazione di pena su richiesta è accoglibile solo se accompagnata dall'istanza di cui al terzo comma.

Il tribunale di sorveglianza che ha assunto il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e che ha disposto i trattamenti, verificato il favorevole esito degli stessi, dichiara con ordinanza, in deroga all'articolo 172 del codice penale, l'estinzione della pena».

7.9 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. - (Detenzione). - 1. Nel corso della detenzione il condannato per uno dei reati previsti dalla presente legge può essere sottoposto a trattamento terapeutico o trattamento medico secondo le modalità indicate

dal Giudice in sentenza. Tale trattamento è considerato dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'applicazione delle misure alternative nel corso della detenzione».

7.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter. - (*Misure alternative al regime detentivo*). - 1. L'applicazione delle misure alternative al regime detentivo, è subordinata all'accettazione da parte del condannato, per uno dei reati previsti dalla presente legge, alla sottoposizione del condannato ad un trattamento terapeutico, condotto secondo le prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza.

2. Gli organi preposti al trattamento, riferiscono periodicamente al magistrato di sorveglianza».

7.11

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater. - (*Sospensione condizionale della pena*). - 1. La sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale è subordinata all'adempimento degli obblighi imposti dal giudice nella sentenza di condanna.

2. In particolare è subordinata all'accettazione da parte del condannato per uno dei reati previsti dalla presente legge, a sottoporsi a trattamento terapeutico o trattamento medico, compatibili con i diritti costituzionali garantiti e con le modalità indicate dal giudice».

7.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quinquies. - (*Associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato*). - 1. Le associazioni che, in forza di legge, si occupano di tematiche riguardanti i minori, possono costituirsi parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale, nei processi penali nei quali la parte lesa sia un minore».

7.13

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 7-sexies. - (*Residenza del condannato*). - 1. Il condannato per uno dei reati previsti dalle presenti disposizioni quando abbia finito di scontare la pena inflittagli deve, al momento della messa in libertà comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza e la dimora, qualora non coincidente.

2. Tale comunicazione dovrà essere rinnovata, per i successivi cinque anni, nel caso di cambiamento di residenza o dimora.

3. Il Magistrato ne darà comunicazione all'Autorità di Polizia Giudiziaria dei luoghi indicati dalla persona.

4. Tali Autorità, a loro volta, informeranno le autorità scolastiche locali nelle persone dei Provveditori agli Studi, dei Presidi e dei Direttori didattici, nonchè le associazioni e gli organismi le cui attività concernono i minori.

5. Le suddette autorità scolastiche, coadiuvate dall'Autorità di polizia giudiziaria, per la tutela dei loro allievi, adotteranno le misure che riteranno più opportune secondo le diverse circostanze, evitando di creare allarme nella cittadinanza e nel rispetto della libertà e della dignità delle persone interessate».

7.14

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 7-septies. - (*Allontanamento dalla casa familiare*). - 1. Se il condannato per uno dei reati previsti dalla presente legge è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, può essere disposto dal Giudice in caso di condanna il suo allontanamento dalla casa familiare.

2. Il giudice può, altresì, disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare.

3. Le stesse disposizioni si applicano anche all'indagato, nel corso del procedimento».

7.15

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies. - (*Misure di sicurezza*). - 1. Il condannato o l'indagato ad uno dei reati previsti dalla presente legge può essere sottoposto ad una o più delle seguenti misure di sicurezza:

- 1) soggiorno obbligato;
- 2) divieto di soggiorno in determinate località;
- 3) ritiro del passaporto o divieto di permanenza in alcuni paesi esteri.

2. Le misure di cui al comma 1) possono essere sospese in tutto o in parte qualora il condannato accetti di sottoporsi a trattamento psico - terapeutico o a trattamento medico con le modalità indicate dal Giudice.

3. Il soggiorno obbligato è disposto in caso di recidiva».

7.16

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:

«Art. 7-nonies. - (*Pene accessorie*). - 1. L'articolo 609-nonies è così integrato:

1) interdizione perpetua dall'insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole primarie e secondarie;

2) interdizione dall'impiego o da incarichi di amministratore di istituzioni o associazioni le cui attività concernono i minori».

7.17

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 7-nonies, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies. - (*Dati relativi ai minori*). - 1. È sempre vietata la diffusione, con qualsiasi mezzo, delle generalità di minori vittime dei reati oggetto della presente legge.

2. È vietata, inoltre, la raccolta e la diffusione, con qualsiasi mezzo, delle immagini relative ai minori vittime dei reati oggetto delle presenti disposizioni.

3. Durante l'intero corso del procedimento deve essere assicurato il più assoluto segreto sulla persona della vittima, ed evitata la divulgazione di qualsiasi informazione possa condurre alla sua identificazione.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, soggiace alla pena prevista dall'articolo 734-bis. del codice penale, ma questa è aumentata sino alla metà».

7.18

MAZZUCA POGGIOLINI

CARUSO Antonino. Il mio emendamento 7.7 si illustra da sé

CENTARO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 7.8, presentato dal senatore Greco, e lo do per illustrato.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, vorrei proporre una nuova formulazione dell'emendamento 7.9, il cui testo è il seguente:

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere i seguenti, con rinumerazione dei successivi:

«Art. 7-ter. - (*Sospensione del processo ai fini di trattamento psicoterapeutico dell'imputato*). - Il giudice, su istanza dell'imputato dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma e 600-quinquies, può disporre con ordinanza, sentite le parti e disposti gli eventuali necessari accertamenti medico-legali a carattere preliminare, la sospensione del processo quando l'imputato richieda di sottoposti ed effettivamente si sottoponga, con le modalità indicate dal giudice e sotto il controllo dello stesso, a trattamento psicoterapeutico o ad altro trattamento medico che abbiano per

obiettivo quello di impedire la reiterazione delle condotte per le quali è sottoposto a giudizio.

Il giudice dispone, con l'ordinanza di cui sopra, il tipo dei trattamenti che devono essere praticati e i soggetti delegati all'attuazione degli stessi, nonché l'affidamento dell'imputato al servizio socio-sanitario del comune dove i trattamenti devono avere luogo, con incarico a questo di riferire in ordine all'andamento dei medesimi e alle condotte tenute dall'interessato.

Il processo può essere sospeso per un periodo non superiore a due anni, rinnovabile per uguale periodo e per una sola volta, qualora il giudice, sentite nuovamente le parti e i soggetti a cui è delegata l'attuazione dei trattamenti, ne ravvisi l'utilità ai fini della favorevole conclusione degli stessi.

La sospensione è revocata in caso di accertata reiterazione delle condotte e in caso di mancata osservanza delle prescrizioni relative ai trattamenti disposti.

Decorso il periodo di sospensione il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, sentite le parti, ritenuto che l'imputato abbia dato luogo a congruo risarcimento del danno alle persone offese e positivamente valutati gli esiti dei trattamenti, ritiene che l'imputato non sia più persona pericolosa in grado di reiterare le condotte per le quali è stato tratto a giudizio.

In caso contrario assume i provvedimenti necessari alla prosecuzione del processo.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e le parti civili costituite».

«Art. 7-*quater*. - (*Sospensione dell'esecuzione ed estinzione della pena*). - L'esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 7-*bis* lettere *b*), *c*) ed *f*), irrogate al condannato per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma e 600-*quater*, possono essere sospese per un periodo non superiore a tre anni, qualora lo stesso accetti di sottoposti ed effettivamente si sottoponga, con le modalità indicate dal tribunale di sorveglianza e sotto il controllo dello stesso, a trattamento psicoterapeutico o ad altro trattamento medico che abbiano per obiettivo quello di impedire la reiterazione delle condotte per le quali è stata pronunciata la condanna.

È competente ad assumere i provvedimenti di cui al precedente comma il tribunale di sorveglianza del luogo di residenza del condannato o del luogo in cui lo stesso sta espiando la pena.

Il tribunale di sorveglianza dispone, su istanza dell'interessato, i necessari accertamenti preliminari al fine di accertare la sussistenza e la efficace praticabilità di trattamenti di cui al primo comma e, all'esito positivo dei detti accertamenti, assume il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e delle eventuali misure di sicurezza, stabilendo il tipo dei trattamenti da praticarsi e le relative modalità

Il tribunale di sorveglianza dispone, con il provvedimento di cui sopra, l'affidamento dell'interessato al servizio socio-sanitario del comune dove i trattamenti devono avere luogo, con incarico a questo di riferire in ordine all'andamento dei medesimi e alle condotte tenute dall'interessato.

Il provvedimento di sospensione è in qualunque momento revocato se l'interessato non si sottopone con le modalità previste ai trattamenti stabiliti o se gli stessi non appaiono utilmente perseguibili.

L'istanza di cui al terzo comma è proponibile nel termine massimo di dieci giorni dalla pronuncia della sentenza definitiva di condanna.

La sospensione dell'esecuzione della pena, salvo che risulti esclusa l'utile praticabilità di qualsiasi trattamento, è sempre disposta dal tribunale di sorveglianza con le modalità stabilite nei precedenti commi, se l'istanza è proposta entro cinque giorni dopo la pronuncia di sentenza di condanna a seguito del giudizio di primo grado e non è interposto appello avverso alla stessa.

L'applicazione di pena si richiama è accoglibile solo se accompagnata dall'istanza di cui al terzo comma.

Il tribunale di sorveglianza che ha assunto il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e che ha disposto i trattamenti, verificato il favorevole esito degli stessi, dichiara con ordinanza, in deroga all'articolo 172 del codice penale, l'estinzione della pena».

«Art. 7-*quinquies*. - (*Norma transitoria*). - Le disposizioni di cui all'articolo 7-*quater* primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma si applicano anche in favore dei condannati che si trovano in stato di espiazione della pena alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.9 (Nuovo testo) CARUSO, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCHIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Il nuovo testo è identico a quello precedentemente proposto salvo che per la prima parte nella quale si prevede una ulteriore opzione rispetto a quella già inserita.

Vi sono reati per i quali la funzione della pena può, almeno astrattamente, ispirarsi alla stessa funzione redentiva prevista nel testo costituzionale; e, quindi, si può supporre che l'applicazione della pena possa sortire questo effetto. Ma tale principio non si può applicare alle condotte oggetto del disegno di legge al nostro esame in ordine alle quali la pratica quotidiana conferma che i casi di reiterazione e recidiva sono molto frequenti; pertanto, in questi casi, la funzione della espiazione della pena non persegue altro obiettivo che quello meramente repressivo e sanzionatorio.

Con l'emendamento 7.9 si propone, nel rispetto del precetto costituzionale relativo al diritto all'integrità della persona, la possibilità di trattamenti premiali nel caso in cui il condannato richieda di sottoporsi al trattamento psicoterapeutico.

La parte aggiuntiva presente nella nuova formulazione all'esame della Commissione va oltre, perché mutua alcuni aspetti dal sistema previsto per il processo per imputati minorenni e, segnatamente, dagli articoli 28 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448; prevede la possibilità che il giudice, sentite le parti, sospenda il processo nel caso in cui l'imputato richieda di sottoporsi a trattamento psicoterapeutico.

L'emendamento 7.9 ha un contenuto innovativo che mira a risolvere il problema alla radice e ad individuare una soluzione in qualche misura premiale che consenta al soggetto, reo delle condotte che si intendono reprimere, di trovare una soluzione (sempre che essa esista) alle ragioni che lo hanno indotto a compiere il reato.

Infine, l'articolo 7-*quinquies* dell'emendamento 7.9 (Nuovo testo) intende prevedere la possibilità del trattamento psicoterapeutico anche per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno subito una condanna con carattere definitivo e si trovano in stato di espiazione della pena.

PRESIDENTE. Propongo una nuova formulazione dell'emendamento 7.10 il cui testo è il seguente:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. - (Trattamento durante la detenzione). - 1. Nel corso della detenzione il condannato per uno dei reati previsti dalla presente legge, se lo richiede, deve essere sottoposto su sua richiesta a trattamento psicoterapeutico, neuropsichiatrico o farmacologico, a cura dell'amministrazione, nel modo più efficace, secondo le prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza.

2. Gli organi preposti al trattamento riferiscono periodicamente al Magistrato di sorveglianza sull'andamento del trattamento medesimo.

3. Di tali trattamenti una volta effettuati, il Tribunale di sorveglianza tiene conto ai fini dell'eventuale applicazione delle misure alternative nel corso della detenzione, nonché ai fini della sospensione condizionale della pena».

7.10 (Nuovo testo)

MAZZUCA POGGIOLINI

L'emendamento 7.10 (Nuovo testo) introduce una procedura di tipo premiale da attuare però solo nel corso della detenzione. La volontà che ispira l'emendamento in esame è sempre quella di evitare la reiterazione dei reati a sfondo sessuale anche quando il colpevole sia stato giudicato e stia già espianando la pena. Il condannato, a sua richiesta, può essere sottoposto a trattamento psicoterapeutico, neuropsichiatrico o medico che l'amministrazione rende possibile.

Ritiro gli emendamenti 7.11 e 7.12.

L'emendamento 7.13 si illustra da sé.

Invito poi a considerare in modo particolare l'emendamento 7.14 perché risponde ad una esigenza che peraltro è già stata valutata e trova puntuale risposta in altri paesi europei. Infatti, con il dovuto rispetto della persona, quindi anche di quella che abbia finito di scontare la pena, la società cerca di tutelarsi da un soggetto che potenzialmente, data la specificità di questo reato ed il suo alto livello di reiterazione, potrebbe ricommettere atti simili; tale tutela si esplica attraverso l'obbligo per il condannato che abbia finito di scontare la pena inflittagli, al momento della messa in libertà, di comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza e la dimora, qualora non coincidente.

Il contenuto dell'emendamento 7.15 può essere ricompreso tra le misure di rilevanza sociale. La previsione dell'allontanamento dalla casa familiare del condannato, nel caso sia una persona molto vicina al minore, corrisponde agli ordini di protezione suggeriti dall'Associazione delle donne magistrato ed è relativa ad un'ottica diversa con la quale valutare i reati a sfondo sessuale. Il suggerimento proveniente da questi magistrati non intende «punire» la vittima ma è volto ad allontanare il reo dalla casa familiare.

Negli ordini di protezione è ricompreso questo specifico provvedimento di cui mi sembrava opportuno anticipare una parte, prevedendo appunto una diversa ottica che, peraltro, corrisponde ad una valutazione operata a livello tecnico ed in modo molto puntuale da un ampio settore della magistratura.

L'emendamento 7.16 prevede una serie di misure di sicurezza che investono anche il soggetto indagato. La forzatura contenuta in questo emendamento è molto decisa ma è sempre necessario fare riferimento all'alto indice di reiterazione dei reati a sfondo sessuale.

Mi rendo conto che l'emendamento 7.17, riguardante le pene accessorie, è molto drastico; ma al proposito ci sono ricerche, libri, studi prodotti in tutti i paesi. Mi sembra assurdo quanto avvenuto anche in Italia: cioè, che persone che hanno tentato in qualche modo di sublimare queste loro tendenze occupandosi in attività lavorative a contatto con i minori e che poi non abbiano saputo resistere ai propri impulsi ed abbiano abusato dei minori, una volta considerate ree e punite possano tornare alle loro attività a contatto con i minori.

Infine, l'emendamento 7.18 è una misura ulteriore di tutela nei confronti del minore.

A questo punto, essendo stata conclusa l'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, propongo di rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta, che sarà convocata nella settimana successiva alla ripresa dei lavori parlamentari.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 22,40.

